



**COMUNE DI
MEZZOVICO-VIRA**

Piazza du Buteghin
6805 Mezzovico-Vira

Telefono 091 935 97 40
Fax 091 946 34 48
Sito www.mezzovico-vira.ch

Funzionario Mirko Tamagni
E-mail mirko.tamagni@mezzovico-vira.ch

6805 Mezzovico-Vira, 16 gennaio 2017
Ris. mun. no. 25-2017

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne
e di scritte destinate al pubblico
(del 16 gennaio 2017)

IL MUNICIPIO DI MEZZOVICO-VIRA

richiamati gli artt. 107 e 192 LOC (Legge Organica Comunale), artt. 26 e 28 RALOC (Regolamento di applicazione alla LOC), la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (LImp), il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari (RLImp), la Legge sul demanio pubblico (LDP), il Regolamento sul demanio pubblico (RDP), il Regolamento comunale (RC) e le norme di attuazione del piano regolatore (NAPR):

ordina:

CAPITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio in relazione alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione e in particolari di impianti situati all'interno delle zone edificabili definite dal piano regolatore comunale (art. 3 LImp).

² Per quanto non esplicitamente disciplinato fanno stato le specifiche norme della LImp e del RLImp.

Art. 2 Definizione

¹ L'impianto pubblicitario, l'insegna o la scritta destinata al pubblico (di seguito denominati impianti) sono definiti dalla LImp e dal RLImp.

² Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico (forma, dimensioni, colore) sono applicabili le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale.

CAPITOLO II

Autorizzazioni

Art. 3 Obbligo

L'esposizione di impianti a norma dell'art. 2 della presente soggiace all'obbligo di preventiva autorizzazione da parte del Municipio.

Art. 4 Validità

¹ L'autorizzazione viene rilasciata a titolo precario e può essere revocata in qualsiasi tempo per motivi di interesse pubblico. La stessa è personale (beneficiario) e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.

² L'impianto autorizzato deve essere installato entro sei mesi dal suo rilascio. In caso contrario deve essere presentata una nuova domanda.

³ Ogni modifica o cambiamento dell'impianto necessita di una nuova autorizzazione. La nuova decisione viene adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della relativa domanda.

Art. 5 Autorizzazioni

¹ Non necessitano di autorizzazione, ma sottostanno a semplice comunicazione al Municipio:

- gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza delle persone e della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento e non vi siano contenute pubblicità per terzi (sponsor). L'organizzatore o la società organizzatrice sono responsabili della rimozione dell'impianto – cartello – pubblicità a manifestazione terminata;
- le targhe indicanti studi professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq 0.50, non siano luminose o di natura rifrangente;
- le scritte dipinte o collocate sulle vetrine purché riferite all'attività commerciale esercitata.

² Resta riservata la procedura concernente l'uso speciale dei beni amministrativi e i relativi divieti.

Art. 6 Divieti

¹ Sono vietati gli impianti che, per dimensione o immissione, possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici e alla sicurezza delle persone e stradale.

² Sono inoltre vietati:

- l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano

immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui agli art. 2 e segg. LImp;

- la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc ...), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità o che sia proiettato con luce bianca non variabile (a discrezione del Municipio); la posa di impianti ai pali della luce, di sostegno delle linee elettriche, sulle cabine delle aziende comunali, agli armadi semaforici, ai segnali stradali, ai parapetti, agli alberi o ai container.

³ Restano riservati i divieti di cui alla LImp, così come quelli concernenti la pubblicità di bevande alcoliche e tabacchi ed in ogni caso lesive alla morale e al decoro.

Art. 7 Obblighi

¹ Il beneficiario di un'autorizzazione deve tenere l'impianto in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione.

² Il beneficiario e, in via sussidiaria, il proprietario dell'immobile sono inoltre responsabili della sua rimozione:

- nel caso di cessazione o cambio dell'attività;
- per ristabilire lo stato indecoroso dell'impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme con la legislazione vigente in materia.

CAPITOLO III Procedura

Art. 8 Domanda

¹ La richiesta di autorizzazione va inoltrata in duplice copia al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso la Cancelleria comunale o direttamente scaricabili dal sito internet del Comune (www.mezzovico-vira.ch).

² La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa, necessaria per l'esame della pratica, in particolare:

- indicazione del luogo (estratto planimetrico);
- disegno in scala dell'impianto o insegna con rispettive dimensioni;
- fotografie del luogo di collocazione;
- consenso scritto del proprietario del fondo, se diverso dall'istante.

³ La domanda di autorizzazione alla posa di un impianto luminoso deve inoltre essere accompagnata da una relazione tecnica relativa all'intensità della luminosità dell'impianto e agli orari di funzionamento.

Art. 9 Coordinamento con la licenza edilizia

Se l'impianto richiede la licenza edilizia, in quanto assimilabile per dimensione o immissioni ad una costruzione, la domanda o notifica di costruzione devono includere la documentazione di

cui all'art. 8 della presente.

Art. 10 Coordinamento con l'Ufficio federale delle strade USTRA

In virtù della legge federale sulle strade nazionali, all'Ordinanza sulla segnaletica stradale e alla Legge federale sulla circolazione stradale impianti che possono essere visti percorrendo la strada nazionale (autostrada) devono essere sottoposti per preventiva approvazione all'USTRA.

CAPITOLO IV Tasse

Art. 11 a) in generale

¹ Per ogni autorizzazione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali.

² Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda e sono calcolate proporzionalmente al numero d'impianti richiesti.

³ Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa è calcolata separatamente.

Art. 12 b) tasse di decisione

Il Municipio preleva le seguenti tasse di decisione (art. 6 LImp), riservato un importo massimo per insegna di CHF 2'500:

➤ **Insegne non luminose:**

- ogni m² CHF 100

Se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata.

➤ **Insegne luminose / insegne illuminate indirettamente:**

- ogni m² CHF 200

Se l'impianto è sfruttato su due lati, la tassa è raddoppiata.

➤ **Bandiere pubblicitarie, tende, striscioni e teloni in pvc (fissi):**

- ogni m² CHF 50

➤ **Striscioni pubblicitari (provvisori, durata massima esposizione: 30 giorni):**

- richiesta di posa da parte di società, enti ed associazioni senza scopo di lucro: gratuita
- richiesta di posa da parte di società, enti ed associazioni con scopo di lucro (tasse amministrative incluse): CHF 50

➤ **Lanterne e bacheche:**

- CHF 100 (a corpo) per unità

➤ **Pubblicità di cantiere e informazioni relative alla vendita, locazione o affitto:**

- ogni m² CHF 100

➤ **Pannelli destinati alla pubblicità per terzi:**

- formato F4 (cm 90.5x128): CHF 100
- formato F200 (cm 120x170): CHF 200
- formato F12 (cm 271x128): CHF 400
- formato GF (cm 400x300): CHF 700
- altri formati (a dipendenza delle dimensioni): da CHF 500 a CHF 2'000

➤ **Richiami sonori**

- da CHF 50 a CHF 200, a dipendenza della durata della manifestazione

➤ **Palloni aerostatici**

- da CHF 100 a CHF 250, a dipendenza della durata della manifestazione.

Art. 13 Tasse per prestazioni speciali

Oltre alla tassa di decisione, il Municipio può prelevare anche le seguenti tasse per prestazioni straordinarie:

- tassa d'esame CHF 20
- sopralluoghi CHF 50
- preavvisi e consulenze CHF 20
- tassa d'analisi per singola insegna mai autorizzata al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza municipale CHF 300 (vedi art. 18).

Art. 14 Esenzione e riduzioni

¹ Gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità sono esenti da tasse.

² Nel caso di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso espositore, rispettivamente per la stessa attività commerciale, la tassa di decisione è ridotta del 50%, ma minimo CHF 100, fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.

³ Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50%, a condizione che non vi figuri alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

CAPITOLO V Norme edilizie

Art. 15 In generale

L'esame della domanda per l'esposizione di un impianto deve determinare che lo stesso non crei, per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio ed alla sicurezza stradale.

Art. 16 Nucleo tradizionale

Gli impianti collocati all'interno del nucleo tradizionale sottostanno alle eventuali restrizioni previste dalle NAPR (Norme di Attuazione del Piano Regolatore).

CAPITOLO VI Disposizioni finali

Art. 17 Sanzioni

¹ Le infrazioni alla presente ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:

- la multa;
- la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale della legislazione cantonale e/o comunale, come pure nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della necessaria domanda di sanatoria. In entrambe le circostanze le spese di rimozione sono a carico dell'espositore.

² Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli artt. 145-150 della Legge Organica Comunale.

Art. 18 Disposizione transitoria

¹ Insegne già presenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza municipale ma mai autorizzate dall'Autorità comunale, possono essere sanate applicando i disposti della presente ordinanza municipale (tassa vedi art. 13).

Art. 19 Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 18 gennaio al 16 febbraio 2017.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

Per il Municipio

Il Sindaco:



Mario Canepa



Il Segretario comunale:



Mirko Tamagni